

# Decreto federale sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere (Decreto sul rifinanziamento FFS)

del 20 marzo 1998

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 26 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 1996<sup>1</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1** Rifinanziamento<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore del presente decreto, la Confederazione sgrava le Ferrovie federali come segue:

- a. il disavanzo di bilancio alla fine del 1997 è ammortizzato mediante compensazione con crediti della Confederazione;
- b. la Confederazione assume il pagamento degli interessi e il rimborso dei prestiti pari a 5560 milioni di franchi che la Cassa pensioni e di soccorso ha accordato alle Ferrovie federali;
- c. i prestiti della Confederazione a scadenza fissa sono convertiti per l'ammontare di 8000 milioni di franchi in capitale proprio delle Ferrovie federali;
- d. gli altri prestiti per 3647 milioni di franchi sono convertiti in prestiti a tasso di interesse variabile, rimborsabili condizionalmente.

<sup>2</sup> Le necessarie correzioni di valore sul capitale azionario e sui prestiti a tasso di interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, sono poste direttamente a carico del disavanzo finanziario iscritto nel bilancio della Confederazione.

## **Art. 2** Adeguamenti

<sup>1</sup> Al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare gli importi previsti nell'articolo 1 capoverso 1 allo stato effettivo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce il capitale proprio delle Ferrovie federali nel decreto sul bilancio d'apertura. Può trasformare ulteriori prestiti della Confederazione in capitale proprio se è necessario per raggiungere un'adeguata quota di capitale proprio. Se ciò non fosse sufficiente, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale provvedimenti di rifinanziamento integrativi.

## **Art. 3** Referendum, entrata in vigore e validità

<sup>1</sup> Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

RS 742.30

<sup>1</sup> FF 1997 I 809

<sup>2</sup> Tutte le cifre si riferiscono alle previsioni per la fine del 1997; dovranno essere adattate al momento del rifinanziamento.

<sup>2</sup> Entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 20 marzo 1998<sup>3</sup> sulle Ferrovie federali svizzere e ha effetto sino all'esecuzione delle operazioni giuridiche di cui all'articolo 1.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 20 marzo 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 9 luglio 1998<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Giusta il suo articolo 3 capoverso 2, il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1999.

10 luglio 1998

Cancelleria federale

0415

<sup>3</sup> RS 742.31; RU 1998 2847

<sup>4</sup> FF 1997 IV 1412